



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Boffalora Sopra Ticino ed Ossonova
Provincia di Milano
art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii

Gara servizi di assistenza scolastica
2014 - 2017

F A Q

Quali sono gli attuali appaltatori e da quando operano nei territori di riferimento?

Comune di Boffalora S/T - dal 2010

Cooperativa Soc. Albatros – Via Garibaldi 94 – 20025 - Legnano

Comune di Ossonova dal 2010

Cooperativa sociale Sofia – con sede In Via F.lli Caprotti, 5 - 20013 - Magenta

Comune di Marcallo con Casone – dal 2010

CS&L Consorzio Sociale - Strada comunale Basiano-Cavenago - 20873 Cavenago Di Brianza (Mb)

Quali sono i costi orari attualmente applicati?

Comune di Boffalora Sopra Ticino

- assistenza educativa in ambito scolastico: Euro 21,09 oltre IVA;
- servizio assistenza scuolabus: €.16,77 oltre IVA;
- pre e post-scuola attualmente non attivi.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Boffalora Sopra Ticino ed Ossona
Provincia di Milano

art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii

Comune di Ossona

- assistenza educativa in ambito scolastico: €. 19,80 oltre IVA;
- servizio assistenza scuolabus: costo orario derivato €. 15,58 (60h7mese per un importo forfettario mensile fisso di Euro 935,00 inclusa IVA);
- pre e post-scuola attualmente non attivo.

Comune di Marcallo con Casone

- assistenza educativa in ambito scolastico: Euro 20,20 oltre IVA;
- servizio assistenza scuolabus: . 16,80 oltre IVA;
- servizio assistenza mensa: €. 16,80 oltre IVA
- pre e post-scuola attualmente non attivo.

Quali sono i profili professionali impiegati nei servizi oggetto dell'appalto e relativo inquadramento?

Comune di Ossona:

- n. 5 educatrici assunte al livello D1 SENZA scatti di anzianità- tempo indeterminato
- n. 1 educatrice assunta al livello D1 CON 2 scatti di anzianità- tempo indeterminato
- n. 2 educatrici CO. PRO

Comune di Boffalora Sopra Ticino

- n. 5 D2, tutti con n. 1 scatto di anzianità CCNL a tempo indeterminato
- n. 1 A2 con n. 1 scatto di anzianità CCNL a tempo indeterminato



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Boffalora Sopra Ticino ed Ossonova

Provincia di Milano

art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii

Comune di Marcallo con Casone

n. 2 D1 a 30,5 ore/settimana

n. 4 Co Co pro per un totale di 21 ore / settimana

n. 1 collaborazione professionale (P. IVA)

Gli oneri della sicurezza sono ricompresi nella base d'asta?

No, non sono stati considerati

Quante utenze hanno fruito del servizio di pre e post accoglienza e del servizio mensa?

Comune di Boffalora S/T

Servizi non attivi

Comune di Ossonova

Servizi non attivi

Comune di Marcallo con Casone

Servizio assistenza mensa n. 25 utenti/giorno su n.2 giorni la settimana presso la scuola secondaria di I°.

Il Bando al punto 12.30 dispone in merito "l'appaltatore presterà servizio attraverso assistenti adeguatamente preparati (...) con rif. all'art. 16 del capitolato". Posto che questa dichiarazione non è prevista nell'Allegato fax simile A si chiede se occorre fare questa dichiarazione integrativa o se il fatto di allegare il capitolato firmato per accettazione su ogni pagina può ritenersi sufficiente

La sottoscrizione del Capitolato può ritenersi sufficiente.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Boffalora Sopra Ticino ed Ossonova
Provincia di Milano

art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii

L'Allegato fax simile A al punto 4 prevede l'indicazione dei servizi analoghi prestati nell'ultimo triennio. Si chiede quale sia il requisito minimo di partecipazione con riferimento agli importi.

Non è stato previsto un requisito minimo di partecipazione. L'elemento economico è stato chiesto al fine di avere un ulteriore indice di valutazione senza che questo sia vincolante.

A pag. 7 del Capitolato viene precisato "fidejussione bancaria" con riferimento alla cauzione definitiva. Si chiede conferma che trattasi di un refuso stante la previsione normativa (art. 75 del D.Lgs 163/2006) che dispone, a scelta dell'offerente, che la fidejussione possa essere bancaria o assicurativa considerato anche che tale precisazione non è fatta per la provvisoria.

Non si tratta di un refuso ma di una scelta indicativa e preferenziale in quanto, a parere delle amministrazioni procedenti, costituisce maggior garanzia: è di tutta evidenza che la produzione di uno dei documenti declinati dagli artt 75 e 113 del D.Lgs 163/2006 sarà accettata e non potrà non essere presa in considerazione. Si evidenzia che, peraltro, gli stessi articoli di legge sono debitamente citati e considerati nella loro interezza all'art. 7 del capitolato.